Conto corrente con la posta

Anno 81° — Numero 164

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Roma - Lunedì, 15 luglio 1940 Anno - XVIII

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 - 50-033 - 53-914

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	108	63	45
All'estero (Paesi dell'Unione Postale)	»	240	140	100
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I)	»	72	45	31,50
All'estero (Paesi dell'Unione Postale)	»	160	100	70

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. **45** — Estero L. **100**.
Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.
Il prezzo di vendita di ogni puntata della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,35 nel Regno, in lire 3 all'estero.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele, 3; in Napoli, Via Chiaia, 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi delle provincie del Regno.
Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono: in ROMA - presso la Libreria dello Stato - Palazzo del Ministero delle Finanze. La sede della Libreria dello Stato in Milano: Galleria Vittorio Emanuele, 3; è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

CONCORSI

LEGGI E DECRETI

LEGGE 14 giugno 1940-XVIII, n. 796.

Aumento di paga ai militari e graduati di truppa e agli appartenenti ai battaglioni Camicie Nere di grado corrispondente.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

A decorrere dal 15 settembre 1939-XVII, le paghe giornaliere dei graduati e militari di truppa del Regio esercito (esclusi i carabinieri Reali) in servizio nel territorio del Regno sono stabiliti nella seguente misura netta:

Soldato	L.	1 —
Appuntato, zappatore, trombettiere e tamburino	»	1,05
Caporale e maniscalco	»	1,15
Appuntato musicante o tamburino o maniscalco	»	1,20
Caporale musicante o zappatore, tamburino, trombettiere o maniscalco . .	»	1,20
Caporal maggiore	»	1,35
Caporal maggiore musicante o zappatore, trombettiere, tamburino o maniscalco .	»	1,40

Art. 2.

Le paghe nella misura indicata nel precedente art. 1 competono anche, a decorrere dal 15 settembre 1939-XVII, ai militari dei corrispondenti gradi dei battaglioni Camicie Nere in servizio nel territorio del Regno.

Art. 3.

La presente legge entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Dalla Zona di operazioni, addì 14 giugno 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli:* GRANDI

LEGGE 21 giugno 1940-XVIII, n. 797.

Franchigia doganale per il legno comune rozzo destinato alla fabbricazione della pasta di legno meccanica e chimica (cellulosa).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

La nota alla voce 604-*A*/1, della tariffa generale dei dazi doganali, è modificata come appresso:

« Il legno comune rozzo, destinato alla fabbricazione della pasta di legno meccanica e chimica (cellulosa), è ammesso fino al 31 dicembre 1940-XIX all'importazione in esenzione da dazio, nei limiti di un quantitativo di quintali 4.100.000, sotto l'osservanza delle formalità e cautele che saranno stabilite dal Ministro per le finanze.

« Ai fini della disposizione del comma precedente, si considera come rozzo il legno semplicemente spaccato ».

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Dalla Zona di operazioni, addì 21 giugno 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL — TASSINARI — RICCI — RICCARDI

Visto, *il Guardasigilli:* GRANDI

LEGGE 21 giugno 1940-XVIII, n. 798.

Conversione in legge del R. decreto-legge 4 aprile 1940-XVIII, n. 246, concernente modificazioni del trattamento doganale per le pelli da pellicceria e per il vetro e cristallo in tubi e canne.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto-legge 4 aprile 1940-XVIII, n. 246, concernente modificazioni del trattamento doganale per le pelli da pellicceria e per il vetro e cristallo in tubi e canne.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Dalla Zona di operazioni, addì 21 giugno 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL — RICCARDI — RICCI — TASSINARI

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

LEGGE 25 giugno 1940-XVIII, n. 799.

Proroga dei termini di prescrizione in materia di tasse e di imposte indirette sugli affari.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Sono prorogati di un anno i termini di prescrizione stabiliti dalle seguenti disposizioni di legge:

1°) articoli 136 e 137 della legge del registro, R. decreto 30 dicembre 1923-II, n. 3269;

2°) articoli 86 e 87 della legge tributaria sulle successioni, R. decreto 30 dicembre 1923-II, n. 3270;

3°) articolo 11 della legge sulle tasse ipotecarie, R. decreto 30 dicembre 1923-II, n. 3272;

4°) articoli 18 e 28 della legge sulle tasse in surrogazione del bollo e del registro, R. decreto 30 dicembre 1923-II, numero 3280;

5°) articolo 16 del R. decreto-legge 15 dicembre 1938-XVII, n. 1975, convertito nella legge 2 giugno 1939-XVII, n. 739, portante modificazioni al regime dell'imposta di negoziazione sui titoli delle società;

6°) articoli 37 e 38 della legge tributaria sulle assicurazioni, R. decreto 30 dicembre 1923-II, n. 3281;

7°) articolo 35 della legge tributaria sulla manomorta, R. decreto 30 dicembre 1923-II, n. 3271;

8°) articolo 10 della legge tributaria sulle concessioni governative, R. decreto 30 dicembre 1923-II, n. 3279;

9°) articolo 73 della legge del bollo, R. decreto 30 dicembre 1923-II, n. 3268.

Art. 2.

Le disposizioni della presente legge entreranno in vigore nel giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Dalla Zona di operazioni, addì 25 giugno 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL — GRANDI

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

LEGGE 25 giugno 1940-XVIII, n. 800.

Istituzione di un'addizionale di guerra alla imposta complementare progressiva sul reddito.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Con effetto dal 1° luglio 1940-XVIII, è istituita a favore dello Stato una addizionale straordinaria all'imposta complementare progressiva sui redditi.

L'addizionale è applicata con le aliquote seguenti:

25 per cento dell'imposta corrispondente ai redditi da L. 10.000 a L. 30.000;

50 per cento dell'imposta corrispondente ai redditi da L. 30.000,01 a L. 174.000;

75 per cento dell'imposta corrispondente ai redditi da L. 174.000,01 a L. 485.000;

100 per cento dell'imposta corrispondente ai redditi superiori alle L. 485.000.

A decorrere dal 1° luglio 1940-XVIII, è elevata all'1 per cento l'aliquota dell'imposta complementare applicabile ai redditi di categoria *D* ai sensi dell'art. 10 del R. decreto-legge 12 agosto 1927-V, n. 1463.

Art. 2.

Ai fini dell'applicazione dell'addizionale straordinaria istituita colla presente legge, i contribuenti non sono tenuti a presentare alcuna dichiarazione.

L'addizionale viene liquidata dagli Uffici distrettuali delle imposte dirette ed iscritta negli stessi ruoli insieme con l'imposta.

Tuttavia, l'addizionale relativa al secondo semestre dell'anno 1940-XVIII sarà iscritta in ruoli straordinari, e le quote relative ripartite in tre rate scadenti il 10 ottobre 1940-XVIII, il 10 dicembre 1940-XIX e il 10 febbraio 1941-XIX.

Art. 3.

L'addizionale straordinaria non si applica alla quota integrativa della imposta personale progressiva sui celibi, prevista nel secondo comma dell'art. 2 del R. decreto 13 febbraio 1927-V, n. 124, e successive modificazioni.

Art. 4.

Dalla data di entrata in vigore della presente legge i ruoli nominativi per l'imposta complementare sul reddito sono soggetti a pubblicazione, secondo le vigenti norme in materia di riscossione delle imposte dirette, restando abrogato l'art. 5 del R. decreto-legge 26 febbraio 1925-III, n. 241.

Rimangono ferme le norme dell'art. 24 del R. decreto 30 dicembre 1923-II, n. 3062, per quanto riguarda gli elementi costitutivi dei singoli accertamenti.

Art. 5.

La presente legge entrerà in vigore dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Dalla Zona di operazioni, addì 25 giugno 1940-XVIII.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

LEGGE 25 giugno 1940-XVIII, n. 801.

Sospensione della riscossione della imposta di ricchezza mobile nonchè della imposta generale sulla entrata dovuta da professionisti richiamati alle armi.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

A decorrere dalla data di pubblicazione della presente legge è sospesa, su domanda degli interessati, la riscossione del l'imposta di ricchezza mobile e delle relative addizionali dovute da contribuenti iscritti nella categoria C-1, la cui attività professionale sia cessata a causa del richiamo alle armi.

E' del pari sospesa, a decorrere dalla data suddetta, il pagamento dell'imposta generale sulla entrata dovuta dai professionisti richiamati alle armi, contemplati negli accordi 6 febbraio 1940-XVIII, n. 90.825 e n. 90.872, stipulati a' sensi dell'art. 16 del R. decreto-legge 9 gennaio 1940-XVIII, n. 2, giusta le norme che saranno determinate con appositi accordi complementari.

La sospensione cesserà di aver effetto dal primo giorno del secondo mese successivo al congedamento, salvo rimborso o sgravio definitivo delle quote relative al periodo di effettiva permanenza sotto le armi, compreso il mese successivo a quello del congedamento.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Dalla Zona di operazioni, addì 25 giugno 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

LEGGE 29 giugno 1940-XVIII, n. 802.

Modificazioni all'art. 24 del regolamento sui servizi del Provveditorato generale dello Stato approvato con R. decreto 20 giugno 1929-VII, n. 1058, e alla legge 24 marzo 1932-X, n. 273, circa il funzionamento dell'Istituto Poligrafico dello Stato.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

L'art. 24 del regolamento sui servizi del Provveditorato generale dello Stato, approvato con R. decreto 20 giugno 1929-VII, n. 1058, è sostituito come segue:

« Tutte le spese di ufficio necessarie alle Amministrazioni centrali ed agli Uffici provinciali debbono essere preventivamente autorizzate dal Provveditorato:

a) con l'approvazione dei fabbisogni preventivi per le spese di carattere ordinario escluse quelle di carattere fisso o continuativo o calcolate a tariffa, per le quali vengono concesse assegnazioni *a forfait* come all'articolo seguente, e quelle inferiori a lire 2000 facenti carico ai capitoli non amministrati dal Provveditorato stesso.

b) con autorizzazioni concesse caso per caso per le spese di carattere eccezionale, superiori però alle lire 2000, quando facciano carico a capitoli non amministrati dal Provveditorato;

c) con l'approvazione dei fabbisogni per le somministrazioni di materiali da farsi direttamente dal Provveditorato.

« I fabbisogni preventivi di cui alle lettere *a)* e *c)* dovranno essere trasmessi entro i termini che saranno stabiliti dal Provveditorato.

« Il pagamento delle spese predette potrà essere effettuato con mandati diretti o con ordini di accreditamento a favore dei funzionari incaricati di eseguirle. I consegnatari e viceconsegnatari delle Amministrazioni centrali potranno, quindi, provvedere al pagamento delle spese così approvate anche per somme eccedenti i limiti fissati dal R. decreto 20 ottobre 1924-II, n. 1796 ».

Art. 2.

All'art. 2 della legge 24 marzo 1932-X, n. 273, sono aggiunti i seguenti commi:

« L'Istituto Poligrafico dello Stato può altresì eccezionalmente intraprendere lavori o servizi per conto dello stesso Provveditorato generale dello Stato o di altre Amministrazioni dello Stato, oltre quelli istituzionalmente previsti, previa deliberazione favorevole del proprio Consiglio di ammi-

nistrazione da approvarsi con decreto del Ministro per le finanze. Tale decreto è sottoposto alla registrazione preventiva della Corte dei conti

« Fermo restando le agevolazioni fiscali nei limiti previsti dal presente articolo, le eventuali particolari condizioni o modalità cui debbono assoggettarsi gli stessi lavori o servizi saranno determinate con i decreti che approvano le singole convenzioni ».

Art. 3.

Per il pagamento dei lavori o servizi di cui all'art. 2 della presente legge il Provveditorato generale dello Stato e le altre Amministrazioni dello Stato sono autorizzate a consentire, a favore dell'Istituto Poligrafico dello Stato, anticipazioni rateali entro i limiti di nove decimi della spesa totale prevista, salvo pagamento della rimanenza al lavoro o servizio ultimato, in base ad apposito rendiconto che l'Istituto dovrà presentare.

Nel decreto di approvazione di ogni convenzione sarà determinata la rateazione delle anticipazioni.

Art. 4.

Il Governo del Re, mediante Regi decreti da adottare ai sensi dell'art. 1 della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100, è autorizzato a porre in armonia, con la presente legge e con altre disposizioni presentemente vigenti, le norme di cui al regolamento sui servizi del Provveditorato generale dello Stato approvato con R. decreto 20 giugno 1929-VII, n. 1058.

Art. 5.

Le disposizioni contenute nella presente legge saranno applicate con decorrenza dal 1° aprile 1940-XVIII.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 29 giugno 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

LEGGE 1° luglio 1940-XVIII, n. 803.
Istituzione di una imposta straordinaria sui compensi degli amministratori e dirigenti delle società commerciali.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Tutti i compensi che i consiglieri di amministrazione delle società anonime e i soci accomandatari di quelle in accomandita per azioni, sia cittadini che stranieri, percepiscono sotto qualsiasi forma, di compartecipazione agli utili, di assegni, di medaglie di presenza, diarie, o di altre analoghe retribuzioni o indennità, sono soggetti, indipendentemente dall'imposta di ricchezza mobile, ad una imposta straordinaria.

Sono del pari soggetti all'imposta stessa tutti i compensi aventi natura analoga a quelli indicati al comma precedente, assoggettati all'imposta di ricchezza mobile in categoria *B* come reddito proprio della società od ente o classificati in categoria *C*-2, che siano percepiti dai consiglieri di amministrazione o da commissari ordinari o straordinari di enti ed istituti di qualsiasi genere, sia pubblici che privati, tenuti per legge o per statuto alla compilazione di bilanci annuali.

Art. 2.

L'imposta straordinaria stabilita dalla presente legge si applica sui compensi maturati dal 1° gennaio 1940-XVIII qualunque sia l'epoca di chiusura dei bilanci a cui fanno carico.

Art. 3.

L'imposta straordinaria non si applica se i compensi ai consiglieri d'amministrazione corrisposti da una o da più società non raggiungono complessivamente le L. 10.000.

Sulle quote eccedenti le L. 10.000 si applicano le seguenti aliquote:

5 per cento sulla quota che supera L. 10.000 e sino a L. 20.000;
10 per cento sulla quota che supera L. 20.000 e sino a L. 35.000;
15 per cento sulla quota che supera L. 35.000 e sino a L. 50.000;
20 per cento sulla quota superiore a L. 50.000.

Art. 4.

L'imposta istituita con la presente legge sarà pagata direttamente dalle società ed enti indicati all'art. 1 con l'obbligo della rivalsa mediante ritenuta verso i singoli percipienti.

L'imposta stessa sarà applicata con le aliquote stabilite dall'articolo precedente, sull'ammontare dei compensi assegnati ad ogni amministratore, quali risultano dai bilanci approvati e dalle deliberazioni ad essi relative.

L'imposta è iscritta a ruolo a nome della società ed è pagata in unica rata

Ove risulti che le società ed enti non abbiano esercitata la rivalsa verso i singoli assegnatari, l'imposta sarà nuovamente accertata a carico degli assegnatari stessi ed alla società od ente sarà applicata per la trasgressione una sovratassa pari al 50 per cento dell'ammontare della imposta non trattenuta.

Art. 5.

Le società ed enti indicati all'art. 1, nello stesso termine stabilito per l'imposta di ricchezza mobile, debbono dichiarare l'ammontare dei compensi soggetti alla imposta straordinaria.

Alla dichiarazione deve essere unito un elenco completo dei compensi di qualsiasi natura corrisposti, assoggettati a ritenuta di rivalsa, con la indicazione nominativa dei percipienti e del loro domicilio fiscale, a sensi dell'art. 11 del R. decreto-legge 7 agosto 1936-XIV, n. 1639, convertito nella legge 7 giugno 1937-XV, n. 1016.

Art. 6.

Entro il 31 gennaio di ciascun anno, i contribuenti soggetti alla imposta straordinaria di cui all'art. 1, debbono presentare all'Ufficio delle imposte del loro domicilio fiscale

la denuncia di tutti i compensi, riscossi nell'anno precedente dalle diverse società ed enti, indicando l'ammontare dell'imposta straordinaria trattenuta su ciascuno di essi.

L'Ufficio delle imposte deve eseguire la liquidazione suppletiva per l'applicazione delle aliquote stabilite dall'art. 3 sulla cifra globale dei compensi.

Art. 7.

Tutte le partecipazioni, interessenze, provvigioni comunque assegnate in aggiunta allo stipendio fisso e tutti i compensi sotto qualsiasi titolo o denominazione corrisposti dalle società commerciali ai propri amministratori delegati, soci accomandatari, direttori generali, direttori tecnici, amministrativi, sia centrali che locali, e procuratori, siano cittadini italiani o stranieri, sono soggetti, indipendentemente dall'imposta di ricchezza mobile, ad una imposta straordinaria.

Sono del pari soggetti all'imposta stessa tutti i compensi aventi natura analoga a quelli indicati al comma precedente, classificati ai fini dell'imposta di ricchezza mobile in categoria C-2, che siano percepiti da persone aventi le funzioni indicate al comma predetto presso enti ed istituti di qualsiasi genere, sia pubblici che privati, tenuti per legge o per statuto alla compilazione di bilanci annuali.

L'imposta stabilita dal presente articolo non è applicabile quando i compensi siano assoggettabili all'imposta straordinaria di cui all'art. 1.

Art. 8.

Sono comprese nello stipendio fisso indicato all'articolo precedente le doppie mensilità o le gratificazioni ordinarie stabilite come remunerazione ordinaria sulla base dei contratti collettivi di lavoro e comprese nei contratti individuali stipulati anteriormente alla data di applicazione, nonchè gli assegni famigliari.

In mancanza di stipendio fisso, o quando lo stipendio non raggiunga le L. 20.000 annue, sono esenti dall'imposta straordinaria le prime 20.000 lire di compensi ovvero la parte di essi, che, unita allo stipendio, occorre per raggiungere le 20.000 lire.

Art. 9.

L'imposta straordinaria, di cui all'art. 7, non si applica se i compensi eccedenti lo stipendio fisso e le altre remunerazioni indicate all'articolo precedente non raggiungono complessivamente le L. 10.000.

Sulle quote eccedenti le L. 10.000 si applicano le seguenti aliquote:

5 per cento sulla quota che supera L. 10.000 e sino a L. 20.000;

10 per cento sulla quota che supera L. 20.000 e sino a L. 35.000;

15 per cento sulla quota che supera L. 35.000 e sino a L. 50.000;

20 per cento sulla quota superiore a L. 50.000.

Art. 10.

Quando nella stessa persona siano riunite cariche i cui compensi rientrano sotto l'applicazione sia dell'imposta straordinaria stabilita dall'art. 1 sia di quella stabilita dall'art. 7, le due tassazioni sono eseguite distintamente, ad eccezione del computo minimo imponibile, a formare il quale concorrono tutti i compensi di qualsiasi natura.

Art. 11.

Per l'applicazione della imposta stabilita dall'art. 7 valgono le norme degli articoli 4, 5 e 6.

Art. 12.

Per le dichiarazioni, per la procedura di accertamento e per quella contenziosa, per la riscossione, per i termini di prescrizione, per le sanzioni punitive, e per quanto altro non sia espressamente previsto dalla presente legge, si applicano le norme tutte vigenti per l'imposta di ricchezza mobile.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 1° luglio 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

REGIO DECRETO 1° luglio 1940-XVIII, n. 804.

Dichiarazione dello stato di guerra di parte dei territori dello Stato.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto 10 giugno 1940-XVIII, n. 566, che ordina l'applicazione della legge di guerra nei territori dello Stato;

Visto l'art. 11 del testo della legge di guerra approvata con R. decreto 8 luglio 1938-XVI, n. 1415;

Visto il R. decreto 11 giugno 1940-XVIII, n. 567, che dichiara in stato di guerra parte del territorio dello Stato;

Ritenuta la necessità di determinare i criteri per la delimitazione del territorio in stato di guerra per le Forze armate;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo e Ministro per l'interno, per la guerra, per la marina e per l'aeronautica, di concerto con i Ministri per gli affari esteri e per l'Africa Italiana;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Fermo quanto è disposto con il R. decreto 11 giugno 1940-XVIII, n. 567, è dichiarato, a ogni effetto, in stato di guerra il territorio metropolitano dello Stato, comprendente la parte non ancora dichiarata in stato di guerra della penisola Salentina sino al limite settentrionale Gioia del Colle-Monopoli, nonchè il versante ionico interposto fra la Calabria e la penisola Salentina come sopra delimitata.

Art. 2.

Sono altresì dichiarate, a ogni effetto, in stato di guerra le basi di forze navali e aeree, le sedi dei comandi, enti e stabilimenti al servizio diretto della Regia marina e della Regia aeronautica, nonchè le sedi dei comandi e reparti di dette forze armate che operano contro il nemico.

Art. 3.

Il presente decreto ha effetto, ai fini dell'applicazione della legge penale militare di guerra, dal giorno della sua pubblicazione, e, a ogni altro fine, dalle ore 24 del giorno 10 giugno 1940-XVIII.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 1° luglio 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — CIANO — TERUZZI

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 *luglio* 1940-XVIII
Atti del Governo, registro 423, *foglio* 85. — MANCINI

REGIO DECRETO 4 aprile 1940-XVIII, n. 805.

Riconoscimento della personalità giuridica dell'Istituto delle Suore di Santa Marcellina, con sede in Milano.

N. 805. R. decreto 4 aprile 1940, col quale, sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica dell'Istituto delle Suore di Santa Marcellina, con sede in Milano, e viene autorizzato il trasferimento a favore del medesimo di beni immobili del complessivo valore di L. 144.000 da essa posseduti da epoca anteriore al Concordato con la Santa Sede attualmente intestati a terzi.

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 *giugno* 1940-XVIII

REGIO DECRETO 4 aprile 1940-XVIII, n. 806.

Riconoscimento della personalità giuridica della Chiesa rettoriale di San Giuseppe in Remelli, comune di Valeggio sul Mincio (Verona).

N. 806. R. decreto 4 aprile 1940, col quale, sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Chiesa rettoriale di San Giuseppe in Remelli, comune di Valeggio sul Mincio (Verona).

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 *giugno* 1940-XVIII

REGIO DECRETO 22 aprile 1940-XVIII, n. 807.

Autorizzazione al Consiglio provinciale delle corporazioni di Genova ad accettare una donazione.

N 807. R. decreto 22 aprile 1940, col quale, sulla proposta del Ministro per le corporazioni, il Consiglio provinciale delle corporazioni di Genova viene autorizzato ad accettare una donazione fatta dal Sen. cav. di gr. croce Attilio Pozzo di Genova, per la somma di L. 100.000.

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 *giugno* 1940-XVIII

REGIO DECRETO 25 aprile 1940-XVIII, n. 808.

Soppressione delle Fabbricerie di n. 26 chiese in provincia di Belluno.

N. 808. R. decreto 25 aprile 1940, col quale, sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per l'interno, si è provveduto alla soppressione delle Fabbricerie di n. 26 chiese in provincia di Belluno.

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 *giugno* 1940-XVIII

REGIO DECRETO 25 aprile 1940-XVIII, n. 809.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di San Benedetto Abbate, nella Chiesa dallo stesso titolo, in Pomezia (Roma).

N. 809. R. decreto 25 aprile 1940, col quale, sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per l'interno, vengono riconosciuti, agli effetti civili, i decreti del Vescovo di Albano in data 29 ottobre 1939-XVIII e 5 gennaio 1940-XVIII, relativi alla erezione della parrocchia di San Benedetto Abbate, nella Chiesa dallo stesso titolo, in Pomezia (Roma).

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 *giugno* 1940-XVIII

DECRETO MINISTERIALE 25 aprile 1940-XVIII.

Determinazione delle caratteristiche delle piastrine relative all'imposta sui cani per il 1941.

IL MINISTRO PER LE FINANZE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto l'art. 136 del testo unico per la finanza locale approvato con R. decreto 14 settembre 1931, n. 1175, modificato con R. decreto-legge 9 settembre 1937, n. 1769, e con la relativa legge di conversione del 13 gennaio 1938, in virtù del quale i possessori o detentori di cani di ogni categoria, anche esenti da imposta, devono provvedersi della prescritta piastrina, le cui caratteristiche devono essere stabilite entro il mese di luglio di ciascun anno per l'esercizio successivo;

Visto il R. decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1842, che attribuisce all'Unione italiana dei ciechi l'esclusività della fabbricazione e vendita ai Comuni del Regno delle piastrine di cui sopra;

Visto il precedente decreto interministeriale in data 25 aprile 1939-XVII, n. 4185, col quale vennero determinate le caratteristiche per le piastrine relative all'esercizio 1940;

Decreta:

Art. 1.

Le piastrine metalliche relative all'imposta sui cani per il 1941 saranno di alluminio, di mm. 26×34, a forma rettangolare avente i lati maggiori leggermente arrotondati ed il lato superiore che forma un nasello con un foro, entro il quale è applicato un fermaglio per fissare le piastrine stesse ai collari dei cani.

Le piastrine devono portare impressi:

a) lo stemma d'Italia;

b) l'indicazione dell'anno solare e dell'anno dell'Era Fascista;

c) l'indicazione del Comune;

d) l'indicazione « imposta cani »;

e) l'indicazione della categoria con numero romano progressivo, per le tre categorie previste dall'art. 161 del testo unico di cui sopra e l'indicazione di « esente » per i cani esenti dall'imposta ai sensi dell'art. 133 dello stesso testo unico;

f) il numero progressivo per ciascuna categoria.

Art. 2.

Il colore delle piastrine deve essere: per la prima categoria giallo-oro, per la seconda categoria rosa-rame, per la terza categoria alluminio naturale, per la categoria « cani esenti » verde mare.

Art. 3.

Per le ordinazioni delle piastrine i Comuni dovranno rivolgersi direttamente all'Unione italiana dei ciechi, con sede in Firenze, indicandone il numero occorrente per ciascuna delle categorie di cui al precedente art. 2.

Art. 4.

Il prezzo di ciascuna piastrina è fissato in lire una e centesimi cinquanta per consegna a destinazione del Comune richiedente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 25 aprile 1940-XVIII

p. *Il Ministro per l'interno* BUFFARINI — *Il Ministro per le finanze* DI REVEL

(2596)

DECRETO MINISTERIALE 30 giugno 1940-XVIII.

Applicazione del contributo sindacale per l'anno 1940 a carico degli iscritti all'Ente produttori selvaggina.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visto l'art. 1 del R. decreto-legge 1° marzo 1938, n. 262, convertito nella legge 21 giugno 1938, n. 1386;

Vista la deliberazione del Consiglio dell'Ente produttori selvaggina con cui a norma dell'art. 7 dello statuto viene proposta l'applicazione del contributo per l'anno 1940 a carico dei soci;

Sentita la Confederazione fascista degli agricoltori;

Decreta:

E' autorizzata per l'anno 1940 l'applicazione del contributo sindacale a carico degli iscritti all'Ente produttori selvaggina aderente alla Confederazione fascista degli agricoltori.

La misura del contributo è stabilita come segue:

1) Riserve di superficie non superiore a ettari 150 L. 25
2) Riserve di superficie da ettari 151 a 300 . . . » 50
3) Riserve di superficie superiore ad ettari 300 . . » 75

Per le riserve della zona delle Alpi la misura massima è fissata in L. 50.

Per le riserve gestite dalle sezioni dell'Associazione provinciale cacciatori, qualunque sia la superficie, il contributo è stabilito nella misura di L. 25.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 30 giugno 1940-XVIII

p. *Il Ministro*: CIANETTI

(2598)

DECRETO MINISTERIALE 30 giugno 1940-XVIII.

Applicazione del contributo sindacale per l'anno 1940 a carico degli iscritti all'Associazione nazionale bieticultori.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visto l'art. 1 del R. decreto-legge 1° marzo 1938, n. 262, convertito nella legge 21 giugno 1938, n. 1386;

Visto il proprio decreto 20 giugno 1939 relativo all'applicazione del contributo ordinario sindacale a carico degli iscritti alla Associazione nazionale bieticultori ed all'applicazione di un contributo straordinario nella misura di L. 0,10 per ogni quintale di bietole consegnate;

Vista la deliberazione adottata dall'assemblea generale della detta Associazione con la quale viene proposta l'applicazione del contributo ordinario e straordinario a carico dei soci per l'anno 1940;

Sentita la Confederazione fascista degli agricoltori;

Decreta:

E' autorizzata per l'anno 1940 l'applicazione del contributo sindacale a carico dei coltivatori di bietole iscritti all'Associazione nazionale bieticultori, aderente alla Confederazione fascista degli agricoltori.

La misura del contributo è stabilita in L. 0,35 per ogni quintale di bietole consegnate agli zuccherifici.

E' autorizzata pure per lo stesso anno l'applicazione del contributo straordinario a carico dei coltivatori di bietole, iscritti all'Associazione nazionale bieticultori, previsto dal decreto Ministeriale 20 giugno 1939 nella misura di L. 0,10 per ogni quintale di bietole consegnate.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 30 giugno 1940-XVIII

p. *Il Ministro*: CIANETTI

(2597)

DECRETO MINISTERIALE 30 giugno 1940-XVIII.

Approvazione della tabella delle variazioni allo stato di previsione del bilancio speciale degli Uffici del lavoro portuale per l'esercizio finanziario 1939-40.

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 10 del R. decreto-legge 24 settembre 1931-IX, n. 1277, convertito, con modificazioni, nella legge 3 marzo 1932-X, n. 269, e successivamente modificato con la legge 25 maggio 1939-XVII, n. 880;

Visto il decreto interministeriale 25 ottobre 1938-XVI, con il quale venne approvato lo stato di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio speciale degli Uffici del lavoro portuale per l'esercizio finanziario 1939-40;

Visti i decreti interministeriali 12 settembre 1939-XVII, 13 febbraio 1940-XVIII, 30 aprile 1940-XVIII, 9 giugno 1940-XVIII, con i quali vennero apportate variazioni allo stato di previsione anzidetto;

Considerata la necessità di apportare altre variazioni al bilancio stesso;

Decreta:

E' approvata l'annessa tabella, con la quale sono apportate alcune variazioni allo stato di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio speciale degli Uffici del lavoro portuale per l'esercizio finanziario 1939-40.

Roma, addì 30 giugno 1940-XVIII

Il Ministro per le comunicazioni
HOST VENTURI

Il Ministro per le finanze
DI REVEL

Tabella di variazioni allo stato di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio speciale degli Uffici del lavoro portuale per l'esercizio finanziario 1939-40.

ENTRATA

In aumento:

Cap. n. 1 — Proventi della contribuzione di cui all'art. 5 del R. decreto-legge 1° febbraio 1925-III, n. 232	L.	25.000
Cap. n. 3 — Proventi delle contribuzioni di cui all'art. 4 del R. decreto-legge 1° febbraio 1925-III, n. 232	»	130.000
Totale degli aumenti	L.	155.000

SPESA

In aumento:

Cap. n. 3 — Spese per provvedimenti atti a promuovere la elevazione fisica e morale delle maestranze portuali	L.	130.000
Cap. n. 5 — Attrezzi, arredi, mobili, illuminazione, ecc.	»	15.000
Cap. n. 8 — Spese casuali	»	10.000
Totale degli aumenti	L.	155.000

Roma, addì 30 giugno 1940-XVIII

Il Ministro per le finanze
DI REVEL

Il Ministro per le comunicazioni
HOST VENTURI

(2599)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Concessioni di exequatur

In data 24 giugno 1940-XVIII è stato concesso l'exequatur al signor Ohil H. Hubbard, console degli Stati Uniti d'America a Milano.

(2569)

In data 24 giugno 1940-XVIII è stato concesso l'exequatur al signor Clark E. Husted Jr, vice console degli Stati Uniti d'America in Napoli.

(2570)

MINISTERO DELL'INTERNO

Cambiamento di cognome

Con decreto del Ministro per l'interno n. 18522 del 17 giugno 1940-XVIII il sig. Treves Vittorio di Carlo e fu Nardi Sefora Genoveffa, nato a Roma il 4 agosto 1895 e residente a Roma, è stato autorizzato a sostituire il proprio cognome « Treves » con quello materno di « Nardi » ai sensi dell'art. 3 della legge 13 luglio 1939-XVII, n. 1055.

S'invita chiunque vi abbia interesse a presentare opposizione nel termine di trenta giorni di cui all'art. 5 della citata legge.

(2602)

Sostituzione di un membro del Consiglio provinciale sanitario di Campobasso

Con R. decreto 17 maggio 1940-XVIII (registrato alla Corte dei conti addì 20 giugno c. a., registro n. 7 Interno, foglio n. 354) il signor dott. Francesco Pallotta è stato nominato componente del Consiglio provinciale sanitario di Campobasso pel triennio in corso 1938-40 in sostituzione del sig. dott. Emanuele Pisoni.

(2580)

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

Variazioni all'elenco « C » delle aziende industriali e commerciali appartenenti a cittadini italiani di razza ebraica

CONSIGLIO PROVINCIALE DELLE CORPORAZIONI DI TREVISO

Cancellazioni:

Ditta Edgardo Pesaro e C., società in accomandita semplice con sede in Mogliano Veneto per l'industria dei surrogati di caffè, macinazione droghe e affini

Infatti, con atto notarile in data 4 giugno scorso la Società ha subito la seguente trasformazione: unico socio accomandatario è la signora Savina Grimani fu Mariano, di nazionalità italiana e di razza ariana.

(2585)

CONSIGLIO PROVINCIALE DELLE CORPORAZIONI DI PERUGIA

N. d'ordine 1. — *Coen Lina fu Arnaldo*, Perugia, mediatrice di cereali, farina, pasta e cruscami. Variazioni: *a*) leggasi Coen Livia fu Arnaldo; *b*) in data 21 novembre 1939 ha presentato denuncia di cessazione dichiarando di non esercitare più fin dal 1° giugno 1939.

N. d'ordine 6. — *Coen Guido successore ditta Campagnano & Coen*, Perugia, commercio combustibili solidi. Variazioni: discriminato con provvedimento del Ministero dell'interno n. 714-7823, in data 25 maggio 1939.

N. d'ordine 8. — *Vivanti Gino*, Perugia, commercio mercerie. Variazioni: con atto in data 17 novembre 1939-XVIII donato alle figlie Vivanti Bice ed Albertina di Gino, entrambe di razza ebraica.

(2586)

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

Attivazione di servizio telegrafico

Si comunica che il 21 giugno 1940-XVIII è stato attivato il servizio telegrafico pubblico nella ricevitoria postale di Borgone di Susa in provincia di Torino.

(2584)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Approvazione dello statuto del Consorzio di miglioramento fondiario dei Masi di Tamion e Vallonga in comune di Vigo di Fassa, in provincia di Trento.

Con decreto Ministeriale 10 luglio 1940-XVIII, n. 1167, è stato approvato, agli effetti delle leggi vigenti in materia, lo statuto del Consorzio di miglioramento fondiario dei Masi di Tamion e Vallonga con sede in comune di Vigo di Fassa, in provincia di Trento.

(2605)

Approvazione del nuovo statuto del Consorzio irriguo di Croviana con sede in Malè, in provincia di Trento

Con decreto Ministeriale 10 luglio 1940-XVIII, n. 874, è stato approvato ai sensi del R. decreto 13 febbraio 1933-XI, n. 215, il nuovo statuto del Consorzio irriguo di Croviana, con sede in comune di Malè, in provincia di Trento.

(2606)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(2ª pubblicazione).

Rettifiche d'intestazione di certificati di rendita

Elenco n. 20.

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentrechè invece dovevano intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse.

DEBITO 1	NUMERO d'iscrizione 2	AMMONTARE della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
P. R. 3,50 % (1934)	267277 412945	385 — 1333,50	Callerio Giuseppina fu Arturo, minore sotto la patria potestà della madre Boniperti Carolina fu Francesco, dom. a Novara; vincolata di usufrutto vitalizio a favore di Colombo *Maria* fu Bartolomeo, dom. a Vigevano.	Come contro; vincolata di usufrutto vitalizio a favore di Colombo *Rosa-Maria* fu Bartolomeo, dom. a Vigevano.
Id.	242033	164,50	Simonelli *Rinaldo* fu Angelo-Giuseppe, minore sotto la patria potestà della madre Gavio Caterina ved. di Simonelli Angelo-Giuseppe, dom. a Castelnuovo Scrivio (Alessandria).	Simonelli *Ferdinando* fu Angelo-Giuseppe, minore, ecc., come contro.
Id.	70663	24,50	Dino *Antonino* fu Pasquale, minore sotto la patria potestà della madre Polito Concetta, dom. a Petralia Sottana (Palermo).	Dino *Antonio* fu Pasquale, minore, ecc., come contro.
Conr. 3,50 % (1902) Cons. 3,50 % (1906)	39626 792230	35 — 35 —	Brezzo *Eulalia* di Faustino, nubile, dom. a Cortazzone (Alessandria).	Brezzo *Lucia-Eulalia* di Faustino, nubile, domiciliato a Cortazzone (Alessandria).
Cons. 3,50 %	79146	28 —	*Nervo* Giuseppina nata Rossi, di Francesco, domiciliata in Torino.	*Rossi* Giuseppina di Francesco, moglie di Nervo Pietro, dom. in Torino.
Obb. Ferr. 3 % Medit. Serie A. Id. Id. Id.	472 473 474 475 476	15 — 15 — 15 — 75 — 75 —	Caramora *Renza* del fu Paolo, minorenne amministrato dalla propria madre e tutrice Maria Mancinelli fu Giuseppe, ved. di Paolo Caramora, dom. a Vigevano.	Caramora *Pierina-Ottavia-Lorenzina-Catterina-Maria* fu Paolo, minorenne, ecc., come contro.
P. R. 3,50 % P. Naz. 5 % Id. Id. Id.	17779 15306 15307 15308 15309	17,50 5 — 5 — 5 — 5 —	Bassetti *Rizziero* di Ottavio, dom. a Firenze; vincolato a favore del Ministero dell'interno.	Bassetti *Rizieri* di Ottavio, dom. a Firenze; vincolato a favore del Ministero dell'interno.
P. R. 3,50 %	310094	1414 —	Lo Bianco Teresa di Vincenzo, moglie di *Pitini* Gio-Battista, dom. in Roma; vincolato per dote.	Lo Bianco Teresa di Vincenzo, moglie di *Pittino* Gio-Battista, dom. in Roma; vincolato per dote.
Rendita 5 %	2475	2020 —	Come sopra, vincolato d'usufrutto.	Come sopra, vincolato d'usufrutto.
Cons. 3,50 %	431579	70 —	Podestà Geronima fu Daniele, moglie di Podestà *Bartolomeo-Lazzaro* fu Lazaro, dom. in Nè (Genova); vincolato per dote della titolare.	Podestà Geronima fu Daniele, moglie di Podestà *Lazaro*, ecc., come contro.
Id.	559086	35 —	Podestà Geronima fu Daniele, moglie di Podestà *Bartolomeo*, dom. in Lavagna (Genova).	Come sopra.
Id. Id.	472802 501253	129,50 350 —	Cicoletti *Noemi-Editta* fu Vincenzo, minore sotto la patria potestà della madre Elisa Cicoletti fu Bartolomeo, ved. Cicoletti Vincenzo, dom. in Pieve Vergante, frazione del comune di Rumianca (Novara).	Cicoletti *Editta-Noemi* fu Vincenzo, minore, ecc., come contro.
P. R. 3,50 %	24050	182 —	Cicoletti *Noemi-Editta* fu Vincenzo, dom. a Pieve Vergante (Novara).	Cicoletti *Editta-Noemi* fu Vincenzo, dom. a Pieve Vergante (Novara).
Cons. 3,50 % (1906)	307094	17,50	Cassinelli *Agostino* fu Felice, dom. a Santadi (Cagliari), ipotecata.	Cassinelli *Giovanni-Agostino* fu Felice, dom. a Santadi (Cagliari), ipotecata.

DEBITO 1	NUMERO d'iscrizione 2	AMMONTARE della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
P. R. 3,50 % (1934)	113136	283,50	*De Ronchi* Pietro fu Giovanni, minore sotto la patria potestà della madre De Battista Amabile, ved. *De Ronchi* Giovanni, dom. a Belluno.	*Da Ronchi* Pietro fu Giovanni, minore sotto patria potestà della madre De Battista Amabile, ved. *Da Ronchi* Giovanni, dom. a Belluno.
Id.	419280	84 —	Rini *Franca* fu Giambattista, minore sotto la patria potestà della madre Di Maria Rosina ved. Rini, dom. a S. Margherita di Bellice (Agrigento).	Rini *Francesca* fu Giambattista, minore, ecc., come contro.
P. R. 3,50 %	157249	7 —	*Fortini* Maria di Matteo, minore sotto la patria potestà del padre, dom. in Salerno.	*Fortino* Maria di Matteo, minore, ecc., come contro.
Id.	157250	7 —	*Fortini* Gaetanina di Matteo, ecc., come sopra	*Fortino* Gaetanina di Matteo, ecc., come contro.
P. R. 5 % (1935)	154984	100 —	Bassi *Silvio-Spiridone-Vincenzo* fu Angelo, domiciliato in Trapani.	Bassi *Livio-Spiridone-Vincenzo* fu Angelo, domiciliato in Trapani.
Cons. 3,50 % (1902)	350966 41344	840 — 7 —	Fantoni *Anselmina* fu Spirito, moglie di Viale Giuseppe, dom. in Torino.	Fantoni *Giuseppa-Anselmina-Luigia-Marietta* fu Spirito, moglie di Viale Giuseppe, dom. in Torino.
P. R. 3,50 % Cons. 3,50 %	116890 790801	486,50 52,50	Marpillero Ida di Giuseppe, moglie di Fontana Aristide, dom. a Milano, con usufrutto vitalizio cong. e cumul. a favore dei coniugi Loeffler Carlo fu Guglielmo e *De Rosa Antonietta* fu Filippo, dom. a Genova.	Come contro, con l'usufrutto vitalizio cong. e cumul. a favore dei coniugi Loeffler Carlo fu Guglielmo e *Rotta Antonia* fu Filippo; dom. a Genova.
P. R. 3,50 %	31042	164,50	Baglietto *Angelo* fu Francesco, moglie di Guelfi Andrea, dom. in Genova.	Baglietto *Benedetta-Rosa-Angiolina-Maria* fu Francesco, ecc., come contro.
Red. 3,50 %	130700	52,50	Cajani Franco e Andrea fu Angelo, minore sotto la patria potesta della madre Citterio *Savina* fu Angelo, ved. di Cajani, dom. a Monza (Milano), con usufrutto a Citterio *Savina* fu Angelo, ved. Cajani Angelo, dom. a Milano.	Come contro, minore sotto la patria potestà della madre Citterio *Maria-Savina-Rachele*, ecc., come contro.
Cons. 3,50 %	852564	875 —	Pol Carlo fu Luigi, dom. a Torino, con usufrutto vit. a favore di Bairo Maria-Cristina fu Giovanni, ved. Pol *Giuseppe*, dom. ad Ancona.	Come contro, con usufrutto vit. a favore di Bairo Maria-Cristina fu Giovanno, ved. Pol *Camillo*, dom. ad Ancona.
Id.	852565	875 —	Pol Elena fu Luigi, nubile, dom. ad Ancona, con usufrutto vit. a favore di Bairo Maria-Cristina fu Giovanni ved. di Pol *Giuseppe*, domiciliata ad Ancona.	Come contro, con usufrutto vit. a favore di Bairo Marica-Cristina fu Giovanni, ved. di Pol *Camillo*, dom. ad Ancona.
Rendita 5 %	161479	330 —	Zambonin Maria fu Nello, minore sotto la patria potestà della madre Borghetto *Dirce* ved. Zambonin, dom. a Milano, con usufrutto vitalizio a favore di Borghetto *Dirce* fu Domenico ved. Zambonin, dom. a Milano.	Come contro, minore sotto la patria potestà della madre Borghetto *Irce*, ecc., con usufrutto vit. a favore di Borghetto *Irce*, ecc., come contro.
Id.	161480	330 —	Zambonin Lucia fu Nello, ecc., come sopra.	Zambonin Lucia fu Nello, ecc., come sopra.
Id.	161481	330 —	Zambonin Lino fu Nello, ecc., come sopra.	Zambonin Lino fu Nello, ecc., come sopra.
Id.	161482	330 —	Zambonin Maria-Luisa fu Nello, ecc., come sopra.	Zambonin Maria-Luisa fu Nello, ecc., come sopra.
P. N. 5 %	36022	400 —	Marchesi Attilio di Angelo, dom. in Milano, con usufrutto vit. a favore di Corbellini *Antonietta* fu Angelo, e Marchesi Angelo fu Giosuè, coniugi congiuntamente.	Come contro, con usufrutto vit. a favore di Corbellini *Luigia-Metilde-Antonietta*, ecc., come contro.
Id.	36023	400 —	Marchesi Luigina di Angelo, moglie di Cordani Giuseppe, dom. in Vigevano (Pavia), con usufrutto come sopra.	Come contro, con usufrutto come sopra.
Id.	36024	400 —	Marchesi Angiolina di Angelo, moglie di Cordari Riccardo, dom., in Garlasco (Pavia), con usufrutto come la precedente.	Come contro, con usufrutto come la precedente.

DEBITO 1	NUMERO d'iscrizione 2	AMMONTARE della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
P. N. 5 %	36025	400 —	Marchesi Erminia di Angelo, moglie di Meroni Pietro, dom. in Milano, con usufrutto come la precedente.	Come contro, con usufrutto come la precedente.
Id.	36026	400 —	Marchesi Elena di Angelo, nubile, dom. in Mortara (Pavia), con usufrutto come la precedente.	Come contro, con usufrutto come la precedente.
Id.	36027	400 —	Marchesi Clementina di Angelo, moglie di Cordani Riccardo, dom. in Garlasco (Pavia), con usufrutto con le precedenti.	Come contro, con usufrutto come le precedenti.
Cons. 3,50 %	532573	17,50	Ciocci *Vincenzo* di Davide, dom. in Fermo (Ascoli Piceno).	Ciocci *Giuseppe* di Davide, dom. in Fermo (Ascoli Piceno).
Red. 3,50 %	328808	157,50	Bruno Edoardo di *Giuseppe-Rolando*, dom. in Asti (Alessandria), con usufrutto vit. a favore di Bruno Anna fu Carlo, moglie di Bruno *Giuseppe-Rolando*, dom. in Asti (Alessandria).	Bruno Edoardo di *Rolando-Giuseppe*, ecc., moglie di Bruno *Rolando-Giuseppe*, dom. in Asti (Alessandria).
Id.	328809	157,50	Bruno Giuseppe di *Giuseppe Rolando*, dom. in Asti, con usufrutto come sopra.	Bruno Giuseppe di *Rolando Giuseppe*, ecc., con usufrutto come sopra.
Id.	328810	157,50	Bruno Angela di *Giuseppe-Rolando*, moglie di Carmelo Carlo, dom. in Torino, con usufrutto come sopra.	Bruno Angela di *Rolando-Giuseppe*, ecc., con usufrutto come sopra.
Id.	328811	157,50	Bruno Giuseppina di *Giuseppe-Rolando*, moglie di Arato Giuseppe, dom. in Pecetto Torinese (Torino), con usufrutto come le precedenti.	Bruno Giuseppina di *Rolando Giuseppe*, ecc., come contro, con usufrutto come le precedenti.
Id.	211231	147 —	Bossolasco *Maddalena* di Carlo, nubile, dom. a Somano (Cuneo), con usufrutto vit. a favore di Bossolasco Carlo fu Stefano.	Bossolasco *Teresa-Maddalena* di Carlo, ecc., come contro.
Id.	196416 200519	122,50 175 —	Schiavone Clementina fu Cosimo, moglie di Bandello *Nicolò*, dom. a Taranto, dotale.	Come contro, moglie di Bandello *Vito-Nicola*, ecc., come contro.
Id.	166764	224 —	Schiavone Clementina fu Cosimo, moglie di Bandello *Nicolò* fu *Carmelo*, dom. a Taranto, dotale.	Come contro, moglie di *Bandello Vito-Nicola* fu *Carmine*, ecc., come contro.
Id.	86588	630 —	*Schiavoni* Clementina fu Cosimo, moglie di Bandello *Nicolò*, dom. a Taranto, dotale.	*Schiavone* Clementina fu Cosimo, moglie di Bandello *Vito-Nicola*, dom. a Taranto, dotale.
Id.	432599	399 —	Spriano Bianca fu Giovanni, minore sotto la patria potestà della madre Vanolo Teresa fu *Francesco*, ved. di Spriano Giovanni, dom. a Somma Lombardo (Varese), con usufrutto a Vanolo Teresa fu *Francesco*, ved. di Spriano Giovanni.	Come contro, minore sotto la patria potestà della madre Vanolo Teresa fu *Carlo-Francesco*, ecc., con usufrutto a Vanolo Teresa fu *Carlo-Francesco*, ved. di Spriano Giovanni.
Id.	194672	140 —	Odierna *Quirino*, minore sotto la tutela legale della madre Odierna Giulia fu Raimondo, domiciliata a Casale d'Elsa (Siena).	Odierna *David*, minore, ecc., come contro.
Id.	207161	507,50	*Guida Giuseppe* fu Gennaro, dom. a Napoli.	*di Guida* Giuseppe fu Gennaro, dom. a Napoli.
Buoni Tesoro ord. Esercizio 1924-925 Serie B Buoni Tesoro ord. Esercizio 1924-925 Serie C	1739 2635	1000 — capitale 2000 — capitale	Bovio *Francesca* fu *Battista*.	Bovio *Rosa-Angela-Francesca* fu *Giovanni-Battista*.
P. N. 4,50 %	8107	4,50	Alloisio *Fortunato* di Sebastiano, minore sotto la patria potestà del padre, dom. in Camogli (Genova).	Alloisio *Biagio-Fortunato* di Sebastiano, ecc., come contro.
Red. 3,50 %	282586 474583	1505 — 56 —	Figliuzzi Mario fu Adolfo, minore sotto la patria potestà della madre *Usseglio Camilla* ved. Figliuzzi dom. a Torino.	Figliuzzi Mario fu Adolfo, minore sotto la patria potestà della madre *Usseglio-Matietti Elena-Camilla fu Michele*, ved. Figliuzzi *Adolfo*, dom. a Torino.

DEBITO	NUMERO d'iscrizione	AMMONTARE della rendita annua	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE	TENORE DELLA RETTIFICA
1	2	3	4	5
Red. 3,50 % Id.	474582 282588	17,50 374,50	Intestata come la preced., con usufr. a favore di *Usseglio Camilla* fu Michele, ved. Figliuzzi Adolfo.	Intestata come la preced., con usufr. a favore di Usseglio-*Mattetti Elena-Camilla* fu Michele, ved. Figliuzzi Adolfo.
Id.	345329	1400 —	Casariego Innocenza fu Domenico moglie di Varvello *Giuseppe*, dom. a Grana Monferrato (Alessandria).	Casariego Innocenza fu Domenico, moglie di Varvello *Pasquale-Giuseppe-Enrico* fu Francesco, dom. in Grana Monf. (Alessandria).
Cons. 3,50 %	460359 559284	140 — 31,50	Siragusa Giuseppa, fu *Bartolomeo*, moglie di Comella Michele, dom. a Caltavuturo (Palermo). Dotali.	Siragusa Giuseppa fu *Bartolo*, ecc., come contro.
Rendita 5 %	152772	105 —	*Ottolina* Luigi fu Isidoro, interdicendo sotto l'amministrazione provvisoria di Tripi Giuseppe, dom. a Milano.	*Ottolini* Luigi fu Isidoro, ecc., come contro.
Cons. 5 %	247520	50 —	*Della Mura* Mario fu Natale, minore sotto la patria potestà della madre *Delle Piane* Antonietta ved. *Della-Mura*, dom. a Genova.	*Dalla-Mura* Mario fu Natale, minore sotto la patria potestà della madre *Dellepiane* Antonietta ved. *Dalla-Mura*, dom. a Genova.
Red. 3,50 %	143833	35 —	Come sopra.	Come sopra.
Cons. 3,50 % Red. 3,50 %	663600 132101	70 — 577,50	Rossi *Ida* fu Cesare, moglie di Giannelli Guglielmo, dom. in Sarzana (Massa) col vincolo dotale.	Rossi *Carolina-Ida* fu Cesare, ecc., come contro.

A termini dell'art. 167 del regolamento generale del Debito pubblico approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, addì 5 giugno 1940-XVIII

Il direttore generale: POTENZA

(2220)

ISPETTORATO PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Approvazione dello statuto-regolamento della Cassa comunale di credito agrario di Lustra (Salerno)

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduti i Regi decreti-legge 29 luglio 1927-V, n. 1509, e 29 luglio 1928-VI, n. 2085, convertiti rispettivamente nelle leggi 5 luglio 1928-VI, n. 1760, e 20 dicembre 1928-VII, n. 3130, riguardanti l'ordinamento del credito agrario;
Veduto l'art. 29 del regolamento per l'esecuzione del suddetto R. decreto-legge 29 luglio 1927-V, n. 1509, approvato con decreto Ministeriale 23 gennaio 1928-VI e modificato con decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Presidente del Comitato dei Ministri, del 26 luglio 1937-XV;
Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636;
Veduto lo statuto-regolamento della Cassa comunale di credito agrario di Lustra (Salerno);

Dispone:

E' approvato lo statuto-regolamento, allegato al presente provvedimento, composto di n. 28 articoli, della Cassa comunale di credito agrario di Lustra (Salerno).

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 9 luglio 1940-XVIII

V. AZZOLINI

(2603)

Assunzione della gestione del patrimonio della Cassa comunale di credito agrario di Trevico (Avellino) da parte del Banco di Napoli.

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduti i Regi decreti-legge 29 luglio 1927-V, n. 1509, e 29 luglio 1928-VI, n. 2085, convertiti rispettivamente nelle leggi 5 luglio 1928-VI, n. 1760, e 20 dicembre 1928-VII, n. 3130, riguardanti l'ordinamento del credito agrario;
Veduto l'art. 31 del regolamento per l'esecuzione del suddetto R. decreto-legge 29 luglio 1927-V, n. 1509, approvato con decreto Ministeriale 23 gennaio 1928-VI e modificato con decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Presidente del Comitato dei Ministri, del 26 luglio 1937-XV;
Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636;
Ritenuto che la Cassa comunale di credito agrario di Trevico (Avellino) non può utilmente funzionare;

Dispone:

La gestione del patrimonio della Cassa comunale di credito agrario di Trevico (Avellino) è affidata alla Sezione di credito agrario del Banco di Napoli — istituto di credito di diritto pubblico — con sede in Napoli, che dovrà prendere in consegna, redigendone apposito verbale, le attività e gli atti dell'Ente.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 9 luglio 1940-XVIII

V. AZZOLINI

(2604)

Sostituzione di un membro del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale di prestiti e risparmio di Ruda, in liquidazione, con sede in Ruda (Udine).

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con R. decreto 26 agosto 1937-XV, n. 1706;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636;

Veduto il decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Presidente del Comitato dei Ministri, in data 4 aprile 1939-XVII, con il quale si è provveduto a revocare l'autorizzazione all'esercizio del credito alla Cassa rurale di prestiti e risparmio di Ruda, con sede nel comune di Ruda (Udine) ed a sostituire la procedura di liquidazione in corso della Cassa stessa con la speciale procedura regolata dalle norme di cui al capo VIII del citato testo unico ed al titolo VII, capo III, del predetto R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375;

Veduto il proprio provvedimento in data 4 aprile 1939-XVII con il quale si è nominato il sig. Olimpio Gratton membro del Comitato di sorveglianza della suindicata azienda;

Considerato che il predetto sig. Gratton ha rassegnato le dimissioni dall'incarico e che occorre pertanto provvedere alla sua sostituzione;

Dispone:

Il sig. Silvano Opera di Attilio è nominato membro del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale di prestiti e risparmio di Ruda, in liquidazione, avente sede nel comune di Ruda (Udine), con i poteri e le attribuzioni contemplati dal capo VIII del testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con R. decreto 26 agosto 1937-XV, n. 1706, e dal titolo VII, capo III, del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636, in sostituzione del sig. Olimpio Gratton.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 4 luglio 1940-XVIII

V. AZZOLINI

(2546)

CONCORSI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Concorso a 24 posti di allievo ufficiale della Milizia nazionale forestale

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA
E PER LE FORESTE

Visto il R. decreto-legge 16 maggio 1926, n. 1066, con cui venne istituita la Milizia nazionale forestale e successive modificazioni;

Visto il regolamento per la Milizia nazionale forestale, approvato con R. decreto 3 ottobre 1929, n. 1997;

Visto il R. decreto-legge 27 giugno 1937, n. 1242, riguardante l'ordinamento degli organici della Milizia nazionale forestale;

Visti i Regi decreti-legge 23 marzo 1933, n. 227, e 28 settembre 1934, n. 1587;

Visto il R. decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172;

Visto il R. decreto-legge 23 dicembre 1937, n. 2359 che istituisce l'Accademia militare forestale;

Visto il R. decreto 28 giugno 1938, n. 1120;

Vista la lettera della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 4 novembre 1939-XVIII, n. 7544-13-1-3-1, con la quale viene autorizzata la procedura d'urgenza, prevista dall'art. 2 del decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, in data 16 giugno 1932-X per indire un concorso a n. 24 posti di allievo ufficiale forestale;

Sentito il Comando generale della milizia;

Decreta:

Art. 1.

E' aperto un concorso per titoli ed esami a n. 24 posti di allievo ufficiale della Milizia nazionale forestale, da conferire ai giovani che abbiano superato tutti gli esami del primo biennio di una delle Facoltà agrarie delle Regie università, e siano riconosciuti in possesso dei requisiti all'uopo richiesti.

Art. 2.

Gli aspiranti, entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, dovranno far pervenire al Ministero dell'agricoltura e delle foreste — Comando della Milizia nazionale forestale — la domanda su carta da bollo da L. 6 (anche se di povertà comprovata), corredata dai seguenti documenti redatti pure su carta da bollo e debitamente legalizzati:

a) certificato di data non anteriore a quella della pubblicazione del presente bando di concorso nella *Gazzetta Ufficiale*, attestante l'iscrizione al P. N. F., od ai Gruppi universitari fascisti, od ai Fasci giovanili da almeno un anno, con l'indicazione dell'anno, del mese e del giorno della prima iscrizione al P. N. F. (comprese le organizzazioni giovanili) senza interruzione. Tale documento dovrà essere rilasciato dalla competente Federazione provinciale fascista o dal Gruppo universitario o da quello del Fascio giovanile provinciale di combattimento.

Gli italiani non regnicoli devono produrre il certificato di iscrizione ai Fasci italiani all'estero, redatto su carta legale, firmato personalmente dal segretario del Fascio all'estero in cui risiede l'interessato, ovvero dal Segretario generale dei Fasci all'estero: detto certificato può altresì essere rilasciato direttamente dalla Segreteria generale dei Fasci all'estero, firmato dal Segretario generale o da uno degli Ispettori centrali dei Fasci all'estero. Tali certificati debbono essere sottoposti alla ratifica dell'Eccellenza il Segretario del Partito Ministro di Stato, o del Segretario amministrativo o da uno dei Vice segretari del Partito Nazionale Fascista solo nel caso in cui si attesti l'appartenenza al Partito in epoca anteriore al 28 ottobre 1922.

I certificati di appartenenza al P. N. F. dei sanmarinesi residenti nel territorio della Repubblica dovranno essere firmati dal Segretario del P. F. S. e controfirmati dal Segretario di Stato per gli affari esteri; mentre quelli rilasciati a cittadini sanmarinesi residenti nel Regno saranno firmati dal segretario della Federazione che li ha in forza;

b) copia dell'atto di nascita, dal quale risulti che il concorrente, alla data della pubblicazione del presente bando di concorso nella *Gazzetta Ufficiale*, non abbia oltrepassato il 22° anno di età; questo limite è aumentato di 5 anni per coloro che abbiano partecipato alle operazioni militari in A. O. dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, o ad operazioni militari in servizio militare non isolato all'estero. Per gli iscritti senza interruzione al P. N. F. prima del 28 ottobre 1922, detti limiti sono aumentati di quattro anni. Per i decorati al valor militare il limite di età è portato a 39 anni;

c) certificato di stato libero di data non anteriore di due mesi a quella della pubblicazione del presente bando di concorso nella *Gazzetta Ufficiale*, comprovante che l'aspirante non sia ammogliato nè vedovo con prole;

d) certificato di cittadinanza italiana, di data non anteriore di due mesi a quella di pubblicazione del presente bando di concorso nella *Gazzetta Ufficiale;*

e) certificato di soddisfatto obbligo di leva militare o di iscrizione nelle liste di leva. Gli ex combattenti ed i benemeriti della causa nazionale dovranno comprovare la specie e la durata dei servizi militari prestati durante le operazioni militari in A. O., od in operazioni militari all'estero e le benemerenze ottenute in dipendenza di tali servizi e di quelle fasciste;

f) certificato medico, di data non anteriore a quella di pubblicazione del presente bando di concorso nella *Gazzetta Ufficiale*, rilasciato da un ufficiale medico della Milizia nazionale forestale, vistato dall'ufficiale comandante del reparto della Milizia stessa, dal quale risulti che l'aspirante è immune da infermità o da imperfezioni fisiche, è idoneo ad incondizionato servizio forestale, ed abbia la statura non inferiore a m. 1,64;

g) certificato di buona condotta morale e politica, vidimato dall'autorità prefettizia, di data non anteriore di due mesi a quella di pubblicazione del presente bando di concorso nella *Gazzetta Ufficiale;*

h) certificato generale del casellario giudiziario di data non anteriore di due mesi a quella di pubblicazione del presente bando di concorso nella *Gazzetta Ufficiale;*

i) certificato dal quale risulti di aver superato tutti gli esami del primo biennio di una delle Facoltà agrarie delle Regie università, con l'indicazione dei punti riportati in ciascun esame;

l) fotografia di data recente con la firma del concorrente autenticata dal podestà o da un notaio;

m) tutti i documenti che il candidato riterrà opportuno di allegare alla domanda per comprovare gli eventuali servizi prestati e la sua attività professionale.

Il termine di presentazione dei documenti sopra elencati, per i soli residenti nelle Colonie o nei Possedimenti italiani ovvero all'estero, è elevato a giorni 90 dalla pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 3.

E' in facoltà del Ministero di concedere all'aspirante un termine non superiore a dieci giorni per regolarizzare qualche documento riconosciuto irregolare nella forma o agli effetti del bollo.

Art. 4.

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste, anche su proposta del Comando generale della M. V. S. N., può, con giudizio insindacabile, negare l'ammissione al concorso a qualsiasi aspirante.

Art. 5.

I concorrenti che abbiano presentato nel termine prescritto tutti i documenti previsti dal presente bando saranno chiamati presso il Comando della milizia nazionale forestale in Roma e sottoposti a visita medica da parte del dirigente il servizio sanitario della Milizia nazionale forestale, per accertare la loro incondizionata idoneità fisica al servizio nella Milizia nazionale forestale.

La non idoneità comporta la esclusione definitiva dal concorso.

Contro il risultato di tale visita medica non è ammesso ricorso o visita superiore.

Art. 6

La Commissione incaricata di esaminare i candidati, dichiarati idonei alla visita medica, e di esprimere, in modo insindacabile, il giudizio per la loro ammissione al corso sarà nominata, a norma del regolamento, con decreto del Ministero per l'agricoltura e per le foreste.

Art. 7.

I concorrenti dichiarati idonei alla visita medica di cui allo art. 5 dovranno sostenere l'esame di concorso che consisterà in un tema scritto di cultura generale con particolare riguardo alla preparazione politica, e, nei limiti del programma del primo biennio di agraria, in una prova orale. Detti esami saranno iniziati improrogabilmente il giorno successivo alla visita medica nei locali del Ministero dell'agricoltura e foreste.

La prova scritta avrà la durata di sette ore; quella orale sarà di circa 30 minuti.

Durante lo svolgimento della prova scritta i candidati non potranno comunicare fra loro o con persone estranee alla Commissione, nè consultare libri e manoscritti. Chi contravviene a tale disposizione sarà escluso dagli esami.

Art. 8.

La Commissione di cui all'art. 6, esaminati i temi scritti, esprimerà il suo giudizio con punti da zero a trenta risultante dalla media dei voti conferiti da ciascuno dei suoi membri.

I candidati che non abbiano raggiunto i diciotto trentesimi saranno esclusi dalla prova orale e conseguentemente dal concorso; tutti gli altri saranno ammessi alla prova orale per la quale la Commissione esprimerà il giudizio di merito per gli idonei con punti da 18 a 30.

Art. 9.

Ultimati gli esami di cui ai precedenti articoli 7 ed 8 la Commissione di cui all'art. 6 procederà collegialmente all'esame dei titoli presentati dai candidati ai sensi dell'art. 2 ed esprimerà il giudizio su essi con punti di merito da 18 a 30.

Art. 10.

Del procedimento degli esami di cui ai precedenti articoli sarà compilato processo verbale al quale verrà unito uno specchio che dovrà contenere, per ciascun candidato, in distinte colonne:

a) il punto di merito per la prova scritta;
b) il punto di merito per la prova orale;
c) il punto di merito per i titoli presentati;
d) il risultato medio;
e) la classificazione di ciascun concorrente.

Art. 11.

A parità di punteggio nel risultato medio sarà data la preferenza ai candidati:

1) insigniti di medaglia al valor militare;
2) orfani di guerra, della causa nazionale e dei caduti nelle operazioni militari svoltesi in A. O. o in servizio non isolato all'estero;
3) feriti in combattimento ed in azioni fasciste;
4) insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra, e coloro che siano in possesso del brevetto di partecipazione alla Marcia su Roma, purchè ininterrottamente iscritti ai Fasci di combattimento da data non anteriore al 28 ottobre 1922;
5) figli dei mutilati ed invalidi di guerra, per la causa nazionale, per le operazioni militari in A. O. o in servizio non isolato all'estero;
6) ex combattenti, iscritti ai Fasci di combattimento senza interruzione da data anteriore al 28 ottobre 1922;
7) provenienti dalla M. V. S. N.;
8) nati nei distretti di reclutamento delle truppe alpine;
9) più giovani d'età

Art. 12.

La Commissione in base alla classificazione di ciascun concorrente ed ai criteri di preferenza di cui al precedente articolo, formerà, con giudizio inappellabile, la graduatoria dei vincitori.

Art. 13.

Gli aspiranti dichiarati vincitori del concorso dovranno compiere un biennio di istruzione scientifica, tecnica e militare presso l'Accademia militare forestale.

Il corso di istruzione di cui sopra è quello stabilito dagli articoli 2 e 3 del R. decreto-legge 23 dicembre 1937-XVI, n. 2359 e art. 3 del R. decreto 28 giugno 1938-XVI, n. 1120, al termine del quale gli allievi ufficiali, conseguita la laurea in scienze forestali e superato l'esame finale sulle materie tecnico-militare, saranno nominati capi manipolo in s. p. e. nella Milizia nazionale forestale.

Art. 14.

Gli allievi ufficiali, all'atto della loro ammissione all'Accademia militare forestale, dovranno sottoscrivere regolare atto di arruolamento nella Milizia nazionare forestale ed assumere una speciale ferma della durata di cinque anni.

Per quanto riflette gli obblighi militari di leva, sono applicabili agli allievi ufficiali tutte le norme che regolano, in materia, il personale della Milizia nazionale forestale.

Art. 15.

Durante la permanenza ai corsi, gli allievi sono soggetti a tutte le disposizioni degli speciali regolamenti della Milizia nazionale forestale e delle norme interne dell'Accademia.

Art. 16.

Gli allievi ufficiali della Milizia nazionale forestale vestiranno una divisa confezionata con lo stesso panno e alla stessa foggia prescritta per gli ufficiati della Milizia forestale. La divisa stessa non avrà alcun distintivo di grado, ad eccezione di un galloncino di oro alto mm. 6 da applicarsi per tutta la lunghezza dell'orlo esterno del bavero della giubba, che sta ad indicare la loro qualifica di allievo ufficiale della Milizia nazionale forestale.

Art. 17.

Gli allievi saranno accasermati gratuitamente, nei locali dell'Accademia.

Art. 18.

Per la durata del corso (due anni) scientifico, tecnico e militare agli allievi ufficiali verrà corrisposto esclusivamente un assegno annuo lordo di L. 6000.

Art. 19.

Agli allievi ufficiali sarà distribuito il libretto ferroviario.

Art. 20.

Le spese per il vitto, il vestiario, la pulizia personale, nonchè le altre spese inerenti all'acquisto di libri scolastici, tasse, oggetti di cancelleria e viaggi d'istruzione sono a carico degli allievi.

Roma, addì 19 giugno 1940-XVIII

Il Ministro: TASSINARI

(2583)

REGIA PREFETTURA DI TRAPANI

Graduatoria generale del concorso a posti di ostetrica condotta

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI TRAPANI

Visti gli atti di ufficio relativi al concorso per cinque posti di ostetrica condotta vacanti al 30 novembre 1938-XVII, in provincia di Trapani e banditi con decreto prefettizio del 31 dicembre dello stesso anno;

Esaminati i verbali presentati dalla Commissione giudicatrice del predetto concorso, nominata con decreto del Ministero dell'interno del 25 gennaio 1940-XVIII, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 6 febbraio successivo;

Visto il regolamento sui concorsi sanitari approvato con R. decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

È approvata la seguente graduatoria di merito delle ostetriche partecipanti al concorso sopra indicato e classificate idonee:

1) Gioia Maria	voti	53,55/100
2) Clemenzi Crocifissa	»	45,62/100
3) Marsala Rosa	»	45,47/100
4) Vollaro Francesca	»	44,78/100
5) Ingui Grazia	»	44,62/100
6) Marceca Francesca	»	40,35/100
7) Albano Maria	»	39,53/100
8) Agueli Vincenza	»	39,44/100
9) Costanza Susanna	»	39,10/100
10) Schiavo Giacoma	»	38,68/100
11) Clemenzi Luigia	»	36,99/100

Trapani, addì 16 giugno 1940-XVIII

Il prefetto: GIACONE

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI TRAPANI

Visto il proprio decreto odierno di pari numero con il quale è stata approvata la graduatoria delle partecipanti al concorso per cinque posti di ostetrica condotta vacanti in provincia di Trapani in data 30 novembre 1938-XVII, e bandito con decreto del 31 dicembre successivo;

Esaminate le domande di ammissione presentate dalle ostetriche concorrenti e tenuto presente l'ordine di preferenza da esse indicato per i vari posti messi a concorso;

Considerato che la concorrente Vollaro Francesca ha indicato solo i posti di Salemi ed Alcamo, e le concorrenti Marsala Rosa e Schiavo Giacoma hanno indicato solo i posti di Alcamo, Salemi e Napola;

Visto il regolamento per i concorsi sanitari approvato con R. decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Le seguenti ostetriche, partecipanti al concorso sopra indicato, sono dichiarate vincitrici dei posti a fianco di ciascuna indicati:

1) Gioia Maria, per il posto vacante ad Alcamo;
2) Clemenzi Crocifissa, per il posto vacante a Salemi;
3) Marsala Rosa, per il posto vacante ad Erice-Napola;
4) Ingui Grazia, per il posto vacante a Pantelleria-Scauri;
5) Marceca Francesca, per il posto vacante a Favignana-Levanzo.

Trapani, addì 16 giugno 1940-XVIII

Il prefetto: GIACONE

(2578)

REGIA PREFETTURA DI SIENA

Graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI SIENA

Visto il decreto prefettizio di pari data n. 10071 col quale si approva la graduatoria dei concorrenti ai posti di medico condotto vacanti nella provincia di Siena al 30 novembre 1938-XVII, formulata dalla Commissione esaminatrice;

Visti gli articoli 69 e 36 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265;

Visti gli articoli 55, 56 e 23 del regolamento dei concorsi a posti di sanitario addetto ai servizi dei Comuni e delle Provincie 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Sono dichiarati vincitori del concorso per medico condotto indetto con decreto prefettizio n. 19215 del 31 dicembre 1938 e per i posti a fianco di ciascuno indicati i seguenti candidati:

1° Mammolotti dott. Mirocle - Buonconvento, condotta di Levante.
2° Salghini dott. Livio - Rapolano, condotta di Serre.
3° Lunghetti dott. Lilio - Montalcino, condotta Frazione Torrenieri.
4° Del Secco dott. Gracco - Gaiole in Chianti, condotta di Castagnoli;
5° Burroni dott. Ugo - Sinalunga, condotta di Scrofiano.
6° Manganelli dott. Eleno - Casole d'Elsa, condotta di Monteguidi.

Il concorrente Cossentino dott. Mariano, quinto in graduatoria, non è dichiarato vincitore di nessuna delle sedi da esso designate, in quanto già assegnate a candidati che lo precedono in graduatoria.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, nel Foglio annunzi legali della Provincia, e, per otto giorni consecutivi, all'Albo della Prefettura e dei Comuni interessati.

Siena, addì 18 giugno 1940-XVIII

Il Prefetto

(2576)

LONGO LUIGI VITTORIO, *direttore* — GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore agg.* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato — G. C.